

# COMUNE DI MEZZOMERICO

## Provincia di Novara

PARERE N. 21

OGGETTO: parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30/11/2023 avente ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 – CONFERMA ALIQUOTE".

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), che ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

Richiamati:

- l'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs 15.12.1997 n 446, il quale stabilisce che: *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 193, comma 3 del T.U.E.L., così come novellato dal D. Lgs. 126/2014 per cui: *"per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*, ossia con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto:

- l'art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Richiamato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2007 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF dal 2007 ed approvato il relativo regolamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 05.04.2022 con quale **si recepiva la modifica del TUIR per la nuova suddivisione degli scaglioni imponibili** e si confermava, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale nella misura dello 0,7%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 che confermava, anche per l'anno 2023, l'aliquota unica dell'addizionale IRPEF comunale nella misura dello 0,7%;

Richiamato quindi l'art. 1, comma 2, della L. n. 234 del 30.12.2021 che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi stabilendo che l'imposta lorda è determinata applicando le aliquote stabilite al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, suddiviso nei seguenti scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro

Visto l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, il quale dispone che: *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017, 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alla regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

**Ritenuto di confermare, anche per l'anno 2024, l'aliquota unica dell'addizionale IRPEF comunale nella misura dello 0,7%;**

Considerato inoltre, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05.06.2002: *"Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360"* e s.m.i.;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Per quanto sopra espresso e richiamato, il Revisore Unico,

ESPRIME

parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2023 avente ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 – CONFERMA ALIQUOTE".

Nizza Monferrato, 11/12/2023

**GIORGIO PAGELLA**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
Piazza Garibaldi, 46  
14049 Nizza Monferrato (AT)  
Partita I.V.A. 01120840051  
Tel. 0141/726399 - 721763  
Fax 0141/727728



Il sottoscritto, nato il 14/12/1978 a Mezzomerico (CA) e residente in Mezzomerico (CA) via ... n. ... ha il piacere di comunicare che ha aderito al ...